



ABE/GL/2015/21

19.05.2016

Orientamenti sui criteri minimi per un piano di riorganizzazione aziendale

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 19.07.2016 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2015/21" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Oggetto

I presenti orientamenti delineano i criteri minimi che un piano di riorganizzazione aziendale deve soddisfare ai fini dell'approvazione da parte dell'autorità di risoluzione, conformemente con l'articolo 52, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

2. Destinatari

I destinatari dei presenti orientamenti sono le autorità di risoluzione e le autorità competenti.

3. Definizioni

- 3.1 "Caso base" va inteso nel significato di cui all'[articolo 1, paragrafo 4, del rapporto ABE/RTS/2015/12].
- 3.2 "Periodo di risanamento" va inteso nel significato di cui all'[articolo 1, paragrafo 3, del rapporto ABE/RTS/2015/12].
- 3.3 Per "Piano di ristrutturazione" si intende un piano presentato dall'istituto o dall'ente in materia di concessione di un aiuto di Stato, in conformità con gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Titolo II - Specifiche dei criteri minimi per la valutazione del piano di riorganizzazione aziendale

Ai fini dell'approvazione del piano di riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente sono tenute a valutare il piano di riorganizzazione quanto meno rispetto ai criteri minimi delineati nei paragrafi da 2 a 5 del presente titolo II.

1. Consapevolezza e impegno

Il piano di riorganizzazione aziendale deve dimostrare che l'organo di amministrazione ovvero la persona o le persone designata/e ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE dell'istituto o dell'ente cui si fa riferimento ai punti b), c) e d) dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2014/59/UE:

- 1. sostenga il piano di riorganizzazione aziendale e si impegni ad attuarlo;
- 2. abbia nominato una o più strutture responsabili dell'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale e abbia identificato le persone a cui assegnare i ruoli di alta dirigenza di tali strutture.



3. abbia richiesto la cooperazione e il supporto dei soggetti chiave interni ed esterni interessati dal piano di riorganizzazione aziendale, quali:
 - 3.1. il consiglio di amministrazione e i comitati esecutivi degli istituti o enti di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che saranno in ultima analisi responsabili della strategia di riorganizzazione;
 - 3.2. le autorità competenti e le autorità di risoluzione non appartenenti all'UE che potrebbero essere responsabili di parti di tale istituto o ente.

2. Credibilità

- 2.1 Il piano di riorganizzazione aziendale deve dimostrare con un elevato grado di credibilità che l'applicazione dello stesso porterà al ripristino della sostenibilità a lungo termine dell'istituto o dell'ente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2014/59/UE. Tale dimostrazione deve poggiare su assunti realistici, su un'analisi basata sullo scenario e su indicatori di prestazione adeguati e concreti che tengano conto dei risultati dell'intero gruppo, degli enti nonché delle sfere operative che non devono essere liquidate o vendute.
- 2.2 Gli assunti e gli indicatori di prestazione devono essere confrontati con appropriati parametri di riferimento settoriali e risultare coerenti con le previsioni macroeconomiche.
- 2.3 Qualora il piano di riorganizzazione aziendale definisca in che modo l'istituto o l'ente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2014/59/UE sarà in grado di conseguire un rendimento finanziario accettabile, tale rendimento dovrà essere valutato per confronto con pari istituti o enti rilevanti nonché con i dati storici.
- 2.4 I rischi presi in considerazione dall'analisi della sostenibilità delineata nel piano di riorganizzazione aziendale devono essere coerenti con i rischi specifici per istituto o i rischi più ampi individuati dall'autorità competente, dalla banca centrale ovvero da altre autorità o istituzioni competenti nei mercati interessati.
- 2.5 Lo scenario meno favorevole dovrebbe riflettere un cambiamento significativo, sebbene plausibile, degli assunti di base rispetto allo scenario base. Tali cambiamenti devono riguardare in particolare gli assunti maggiormente rilevanti per l'istituto in via di riorganizzazione.
- 2.6 Il ripristino della sostenibilità a lungo termine, anche nello scenario meno favorevole, non deve comportare il ricorso a ulteriori strumenti di risoluzione oltre a quelli previsti dal programma di risoluzione in fase di implementazione al momento della stesura del piano di riorganizzazione aziendale. L'autorità di risoluzione deve inoltre garantire che la riorganizzazione dell'istituto o dell'ente non generi ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione. Qualora tali ostacoli sostanziali vengano identificati, l'autorità di risoluzione è tenuta a darne comunicazione all'istituto o all'ente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere



b), c) e d) della direttiva 2014/59/UE conformemente alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE, nonché a contemplare le modalità d'intervento atte ad affrontarli.

- 2.7 Il piano di riorganizzazione aziendale deve dimostrare che l'istituto o l'ente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE sia nella posizione di espletare il proprio processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale ai sensi delle disposizioni rilevanti della direttiva 2013/36/UE.²
- 2.8 Al fine di stabilire se il piano di riorganizzazione aziendale potrà ragionevolmente permettere il ripristino della sostenibilità a lungo termine dell'istituto o dell'ente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2014/59/UE, entrambe le autorità sono tenute a valutare il piano di riorganizzazione aziendale ricorrendo alle disposizioni rilevanti del quadro e della metodologia di analisi del modello di business, previsti dagli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)³. A tale proposito, l'autorità di risoluzione è tenuta a utilizzare i suddetti orientamenti ABE nella misura che può essere desunta dalla propria esperienza e competenza.

3. Adeguatezza della strategia e delle misure di riorganizzazione

- 3.1 Le informazioni riportate nel piano di riorganizzazione aziendale nonché i sottostanti assunti sulle cause che hanno attivato la strategia di risoluzione e riorganizzazione devono essere conformi con le valutazioni condotte dall'autorità di risoluzione e dall'autorità competente nonché con la valutazione che conteneva le informazioni sulla determinazione dell'eventuale conformità delle condizioni per la risoluzione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 2014/59/UE.
- 3.2 Eventuali analisi dell'ambiente operativo esterno incluse nel piano di riorganizzazione aziendale devono essere coerenti con l'analisi delle opportunità e delle minacce presenti nei mercati rilevanti, come determinato dall'autorità di risoluzione e dall'autorità competente nello svolgimento dei propri compiti.
- 3.3 Il piano di riorganizzazione aziendale deve essere attuabile e realistico. In particolare:
- 3.3.1 eventuali misure interne e di governance devono essere attuate tenendo conto dei potenziali impedimenti di implementazione, quali il diritto del lavoro o altri vincoli contrattuali;
 - 3.3.2 la strategia di riorganizzazione, le misure, le tappe nonché gli indicatori di prestazione delineati nel piano di riorganizzazione aziendale devono tenere conto delle

² Direttiva 2013/36/UE GU L 176, 27.6.2013, pag. 338

³ ABE/GL/2014/13, 19 dicembre 2014



interdipendenze tra entità legali e linee di business nel gruppo. Le interdipendenze possono essere commerciali, finanziarie e operative;

- 3.3.3 la strategia di riorganizzazione, le singole misure, le tappe nonché gli indicatori di prestazione delineati nel piano di riorganizzazione aziendale devono tenere conto della situazione dei mercati rilevanti;
 - 3.3.4 eventuali cessioni di attivi, enti o linee di business previste dal piano di riorganizzazione aziendale devono essere definite in funzione della situazione dei mercati rilevanti. Le tempistiche e la portata di suddette cessioni devono tenere conto dell'interesse e della possibilità che gli investitori le rilevino;
 - 3.3.5 il benchmark o metro di valutazione utilizzato per calcolare i proventi attesi dalla cessione di attività, enti o linee di business previste nel piano di riorganizzazione aziendale deve essere prudente, affidabile e realistico.
- 3.4 Il periodo di risanamento deve essere quanto più breve possibile e tenere conto:
- 3.4.1 della necessità di disporre di tempo sufficiente per implementare la strategia e le misure di riorganizzazione nel modo più efficace possibile, al fine di ripristinare la sostenibilità a lungo termine;
 - 3.4.2 degli standard e delle pratiche dei mercati rilevanti;
 - 3.4.3 della necessità di mantenere la stabilità finanziaria.

4. Coerenza

- 4.1 Il piano di riorganizzazione aziendale deve essere coerente con i piani industriali predisposti dall'istituto o dall'ente e presentati ad altre autorità (autorità garanti della concorrenza, autorità di vigilanza degli strumenti finanziari e dei mercati), conformemente a obblighi legali o regolamentari.
- 4.2 Nel caso in cui la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione sia applicabile, nel valutare il piano di riorganizzazione aziendale, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente sono tenute a collaborare con la Commissione europea nella valutazione e nell'analisi della sostenibilità, un obiettivo condiviso dal piano di riorganizzazione aziendale e dal piano di ristrutturazione.
- 4.3 Se il piano di riorganizzazione aziendale prevede misure già comprese nelle versioni precedentemente redatte dei piani di risanamento o di risoluzione per l'istituto o l'ente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2014/59/UE, queste devono interessare elementi che rimangono rilevanti anche in seguito al fallimento e la risoluzione dell'istituto o ente, nonché rispetto alla situazione dei mercati interessati.



- 4.4 La strategia di riorganizzazione non deve pregiudicare gli obiettivi e i principi di risoluzione contenuti negli articoli 31 e 34 della direttiva 2014/59/UE, come applicati dall'autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione e l'autorità competente devono accertare che l'attuazione della strategia e delle misure di riorganizzazione non pregiudichi le funzioni critiche dell'istituto o dell'ente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2014/59/UE, il funzionamento del sistema finanziario e la stabilità finanziaria complessiva.

5. Monitoraggio e verifica

- 5.1 Eventuali tappe e indicatori di prestazione contenuti nel piano di riorganizzazione aziendale devono essere sufficientemente concreti per consentire il loro monitoraggio, in conformità con gli obblighi informativi di cui all'articolo 52, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE.
- 5.2 Il contenuto del piano di riorganizzazione aziendale e della relazione sullo stato di avanzamento devono consentire all'autorità di risoluzione e all'autorità competente di concludere che il piano di riorganizzazione aziendale sia attuato correttamente e raggiunga gli obiettivi preposti.
- 5.3 L'autorità di risoluzione e l'autorità competente devono garantire misure adeguate al fine di effettuare il monitoraggio, in particolare in relazione al tempestivo flusso di informazioni sull'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale.
- 5.4 Qualora l'autorità di risoluzione o l'autorità competente nomini un esperto indipendente per verificare in parte o in toto gli assunti e l'impatto delle misure previste dal piano di riorganizzazione aziendale, tale esperto deve soddisfare uno standard di indipendenza conforme ai criteri di indipendenza previsti dal Regolamento delegato [XXX/XXX] della Commissione, Parte quinta, titolo I, che integra la direttiva 2014/59/UE (Indipendenza dei valutatori).

Titolo III - Coordinamento

1. Coordinamento tra autorità di risoluzione e autorità competenti

- 1.1 L'autorità di risoluzione e l'autorità competente devono definire modalità di lavoro per la presentazione, la valutazione e l'approvazione dei piani di riorganizzazione aziendale.
- 1.2 La tempistica indicativa delle azioni previste deve prevedere un tempo sufficiente affinché ciascuna autorità possa valutare il piano di riorganizzazione aziendale dopo il suo invio, nonché per esprimere dubbi, analizzare i dubbi sollevati dall'altra autorità e concordare un'azione appropriata da intraprendere, tenendo conto delle scadenze di cui all'articolo 52, paragrafi da 7 a 10, della direttiva 2014/59/UE.



- 1.3 L'autorità di risoluzione e le autorità competenti devono coordinare la comunicazione e, se possibile, inviare una risposta congiunta all'istituto o all'ente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE. Tale comunicazione deve consentire a suddetto istituto o ente di apportare miglioramenti, in linea con la procedura prevista dall'articolo 52, paragrafi da 7 a 10, della direttiva 2014/59/UE.
- 1.4 L'autorità competente deve fornire per iscritto il proprio consenso all'approvazione del piano di riorganizzazione aziendale proposto dall'autorità di risoluzione.
- 1.5 L'autorità di risoluzione è tenuta a condividere senza indebito ritardo con l'autorità competente tutte le relazioni sullo stato di avanzamento ad essa sottoposte dall'organo gestorio o dalla persona ovvero dalle persone designate in conformità con l'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
- 1.6 In seguito alla presentazione di ogni relazione sullo stato di avanzamento, l'autorità di risoluzione nonché le autorità competenti devono stabilire accordi di lavoro al fine di coordinare e condividere la propria valutazione relativa alla relazione sullo stato di avanzamento. Tali accordi devono concedere il tempo a ciascuna autorità di valutare la relazione sullo stato di avanzamento, oltre che di disporre di tempo sufficiente per esprimere eventuali dubbi alle altre autorità, e di concordare le azioni appropriate da intraprendere.
- 1.7 Qualora un disaccordo tra le due autorità non possa essere risolto con la tempistica di cui all'articolo 52, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, le autorità hanno la facoltà di sottoporre la questione all'ABE affinché quest'ultima possa assistere le autorità nel raggiungimento di un accordo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento ABE.

2. Coordinamento tra le autorità di risoluzione e tra le autorità competenti

- 2.1 Qualora gli istituti o enti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE soggetti a risoluzione svolgano attività in più Stati membri o in giurisdizioni esterne all'UE, le autorità di risoluzione competenti, prima di approvare il piano di riorganizzazione aziendale, ma entro il termine per la valutazione, sono tenute a:
 - 2.1.1 comunicare il piano di riorganizzazione aziendale alle altre autorità di risoluzione interessate dalla riorganizzazione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, anche nel caso in cui si tratti di giurisdizioni esterne all'UE, conformemente con gli accordi di cooperazione esistenti o con le valutazioni esistenti dell'equivalenza dei regimi di riservatezza;
 - 2.1.2 valutare se comunicare il piano di riorganizzazione aziendale al collegio di risoluzione di tale istituto o ente o al collegio di risoluzione europeo;



- 2.1.3 fornire alle autorità di risoluzione di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 la possibilità di esprimere osservazioni sul piano di riorganizzazione aziendale, nonché tenere conto, per quanto possibile, di suddette osservazioni.
- 2.2 Qualora gli istituti o enti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE soggetti a risoluzione svolgano attività in più Stati membri o in giurisdizioni esterne all'UE, l'autorità competente, prima di comunicare all'autorità di risoluzione la propria approvazione del piano di riorganizzazione aziendale, ma entro il termine per la valutazione, è tenuta a:
- 2.2.1 comunicare il piano di riorganizzazione aziendale alle altre autorità competenti interessate dalla riorganizzazione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, anche nel caso in cui si tratti di giurisdizioni esterne all'UE, conformemente con gli accordi di cooperazione esistenti o con le valutazioni esistenti dell'equivalenza dei regimi di riservatezza;
 - 2.2.2 valutare se comunicare il piano di riorganizzazione aziendale agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza di suddetto istituto o ente;
 - 2.2.3 fornire alle autorità competenti di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 la possibilità di esprimere osservazioni sul piano di riorganizzazione aziendale, nonché tenere conto, per quanto possibile, di suddette osservazioni.
- 2.3 Qualora lo strumento di bail-in venga applicato a due o più entità di un gruppo in diversi Stati membri, le autorità di risoluzione e le autorità competenti devono collaborare nella valutazione e nell'approvazione del piano di riorganizzazione aziendale.

Titolo IV - Data di applicazione

5. I presenti orientamenti sono applicabili a decorrere da [3 mesi dalla traduzione dell'orientamento nelle lingue ufficiali dell'UE]